

## CAPITOLO V.

### Costruzione e nazionalizzazione della nave.

35. Natura giuridica della nave — 36. Costruzione — 37. Stazzatura e varo — 38. Matricolazione e nome — 39. Atto di nazionalità e passavanti provvisorio — 40. Registri nautici di classificazione.

35. S' intende per nave in generale ogni costruzione galleggiante atta al trasporto, per via d' acqua, delle persone e delle cose. Amministrativamente però si chiama *nave* solo il piroscalo o il veliero destinato alla navigazione propriamente detta e munito dell'atto di nazionalità e del ruolo d'equipaggio di cui prossimamente ci occuperemo, mentre tutte le costruzioni a vela o a vapore adibite al servizio dei porti o alla pesca costiera son dette *galleggianti*.

Della nave fan parte le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste, ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente di essa ancorchè ne siano temporaneamente separate.

I vari tipi di navi sono elencati nel regolamento marittimo <sup>4)</sup>, però ciò non esclude che possano essere co-

<sup>4)</sup> Art. 259 del reg. marit. ; *Nave a palo*, con 4 alberi verticali, tutti a vele quadre, salvo quello di poppa, che ha vele auriche (randa e contro randa) e bompresso; *Nave*, con 3 alberi verticali tutti a vele quadre, e bompresso; *Brigantino a palo*, con 3 alberi